



Al Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, come novellato dal decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, concernente “*Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164;
- VISTA** la legge 10 marzo 2000, n. 62, concernente “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente a oggetto “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 novembre 2018, n. 769, che definisce i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nonché le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 novembre 2019, n. 1095, che sostituisce il quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione di cui al D.M. del 26 novembre 2018, n. 769;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione 15 giugno 2022, n. 164, recante i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione negli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, concernente i criteri di nomina dei commissari e del presidente delle commissioni dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
- DATO ATTO** che l'articolo 16, comma 4, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 62 del 2017, come modificato dal decreto legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, dispone che “*Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito*”;

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, occorre provvedere alla revisione delle disposizioni relative alle commissioni dell'esame di maturità contenute nel citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183;

VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione, formulata in data 27 febbraio 2026;

ACQUISITO il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nella seduta plenaria n. 162 del 16 marzo 2026;

DECRETA

Articolo 1

(Modificazioni al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183)

1. Al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni.
 - a) **All'articolo 1:**
 - il comma 1 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 1
(Commissioni dell'esame di maturità)*

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come novellato dall'articolo 1, comma 1, sub b), del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi dell'esame di maturità sono costituite le commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.”

 - Al comma 2, infine sono aggiunte le parole: *“fatte salve le modalità di costituzione delle commissioni d'esame di specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali.”*
 - Il comma 3 è sostituito dal seguente: *“I commissari afferiscono alle discipline individuate con il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”*
 - b) **All'articolo 3:**
 - al comma 2, le parole *“Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”* sono sostituite con le parole *“competente Direzione generale”*.
 - c) **All'articolo 4:**
 - al comma 2, le parole *“Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”* sono sostituite con le parole *“competente Direzione generale”*;

- al comma 4, le parole *“degli esami di Stato”* sono sostituite con le parole *“dell’esame di maturità”*.
- d) **All’articolo 6:**
- al comma 1, le parole *“Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”* sono sostituite con le parole *“competente Direzione generale”*;
 - al comma 2, le parole *“decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca relativo alla scelta delle discipline affidate ai commissari esterni”* sono sostituite con le parole *“decreto ministeriale di cui all’articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”*;
 - al comma 2, sub e), le parole *“comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado”* sono sostituite con le parole *“previste dai piani di studio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado per l’ultimo anno di corso”*.
- e) **All’articolo 9:**
- infine sono aggiunte le parole *“Sono fatte salve eventuali ulteriori condizioni previste dalle disposizioni normative vigenti.”*
- f) **All’articolo 10:**
- il comma 1 è sostituito con il seguente: *“I consigli delle classi terminali designano quali commissari interni i docenti che insegnano, all’interno della classe di riferimento, le discipline individuate dal decreto ministeriale di cui all’articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.”*
 - al comma 2, infine sono aggiunte le parole *“nel rispetto di quanto previsto al comma 1.”*
- g) **All’articolo 12:**
- al comma 1, le parole *“agli esami di Stato”* sono sostituite con le parole *“all’esame di maturità”*.
- h) **All’articolo 14:**
- il comma 1, lettera e), è sostituito dal seguente: *“essere in posizione di comando, collocati fuori ruolo, utilizzati in altri compiti, ai sensi delle vigenti disposizioni”*.
- i) **All’articolo 15:**
- al comma 2, primo periodo, sono eliminate le parole *“o un docente di disciplina non affidata ai commissari esterni, della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto”*;
 - al comma 2, secondo periodo, sono eliminate le parole *“o, in mancanza, di una disciplina non rappresentata”*;
 - al comma 3, le parole *“della prima e della seconda prova scritta”* sono sostituite con le parole *“delle prove scritte e del colloquio, individuate dal decreto ministeriale di cui all’articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”*;
 - al comma 4, dopo le parole *“rapporto di coniugio”* sono inserite le parole *“unione civile o convivenza di fatto”*.
- j) **All’articolo 16:**
- le parole *“degli esami di Stato”* sono sostituite con le parole *“dell’esame di maturità”*.

Articolo 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara